CITTA' DI CATANZARO

ATTIVITA ECONOMICHE E SUAP

ORDINANZA DEL SETTORE

ATTIVITA ECONOMICHE E SUAP

IL DIRIGENTE

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

[redacted] rappresentata dal [redacted] - "Cessazione attività di somministrazione di alimenti e bevande che si esercita all'interno del Pubblico Esercizio ad insegna [redacted] - ubicato [redacted] -

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del Settore.

ORDINANZA

N° 000006 DEL 28/05/2026

IL DIRIGENTE
SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE, SUAP, TURISMO E TRANSIZIONE AL DIGITALE

PREMESSO che in data 03.04.2026 è stata acquista agli atti d'Ufficio al [redacted] la nota prot. [redacted], di pari data, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Locale Marittimo – [redacted], ad oggetto [redacted] – *Località* [redacted] – [redacted] – *Ristorante denominato* [redacted];

DATO ATTO che:
- con la citata nota si comunica l'espletamento di un sopralluogo - effettuato unitamente a personale tecnico del Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia - Calabria presso il suddetto ristorante - nel corso del quale sono emerse alcune anomalie necessitanti di intervento. A tal fine, lo stesso documento, oltre che a questo Settore, risulta essere stato trasmesso:
* al Sindaco pro tempore,
* al Settore Patrimonio – Demanio – Provveditorato,
* all'Azienda Sanitaria Provinciale – Servizio Igiene degli Alimenti;
* Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

DATO ATTO altresì che, visto l'esito del sopralluogo, si è ritenuto di inoltrare la segnalazione di che trattasi anche al Settore Edilizia Privata, SUE e Patrimonio ed al Comando di Polizia Locale;

EVIDENZIATO che nel corso dell'istruttoria finalizzata all'accertamento di eventuali competenze a carico di questo Settore è emerso che:
- presso lo sportello telematico SUAP è presente una SCIA [redacted] relativa all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta dalla [redacted] all'interno del pubblico esercizio ad insegna [redacted];
- la suddetta Società è rappresentata [redacted]
- l'attività dichiarata risulta essere a carattere stagionale da svolgersi nel periodo intercorrente tra l'8.06.2023 e il 31.12.2023;
- che non sono state rinvenute presso lo sportello telematico SUAP ulteriori pratiche riconducibili alla prosecuzione dell'attività di che trattasi;

DATO ATTO che:
- nelle more della definizione del procedimento finalizzato alla chiusura del pubblico esercizio per mancanza di titolo abilitativo essendo l'attività stagionale conclusa il 31.12.2023, è stata assunta agli atti d'Ufficio la nota [redacted] con la quale il Comando di Polizia Locale ha trasmesso copia del [redacted] elevato a carico [redacted] e [redacted] per violazione dell'art. 64, c.1, D.Lgs. n. 59/2010, art. 10 commi 1 e 3 L. 287/91, in quanto: "*Esercitava attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o SCIA*";
- il medesimo [redacted] è stato individuato quale legale rappresentante della [redacted] con sede legale [redacted]
- che il pubblico esercizio risulta essere ubicato [redacted]

EVIDENZIATO che l'accertamento eseguito dalla Polizia Locale (assenza di titolo abilitativo allo svolgimento dell'attività), coincide con quanto emerso dalle visione degli atti presenti presso il Settore;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere per quanto di competenza;

RICHIAMATE le prescrizioni del D.lgs. n. 59/2010 ed in particolare il seguente comme dell'art. 64:
- comma 1: "*l'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25*

agosto 1991, n. 287, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni";

CONSIDERATO:
- che la [redacted], sta svolgendo attività di somministrazione di alimenti e bevande in assenza del necessario titolo abilitativo per cui si rende necessario impedirne la prosecuzione allo scopo di evitare, tra l'altro, che i trasgressori continuino a trarre vantaggi dalla medesima attività ;
- che il consentire lo svolgimento di un'attività produttiva in assenza dei necessari presupposti comporterebbe una disparità di trattamento rispetto ad altri operatori economici che invece esercitano le proprie attività in ossequio alle vigenti normative in materia;

RITENUTO, per tutto quanto sopra espresso, di dover disporre l'immediata cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata dalla [redacted],rappresentata [redacted], all'interno dei locali ubicati in [redacted].

DATO ATTO che si prescinde dall'invio della comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, in quanto trattasi di provvedimento sanzionatorio accessorio espressamente previsto e consequenziale all'irrogazione della sanzione pecuniaria, del richiamato art. 64, del D.lgs. n. 59/2010 ed il cui contenuto non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato ai sensi dell'art. 21 – octies, comma 2, della medesima L. 241/90;

VISTA la L. 287/1991 e ss.mm.ii.
VISTO il D.lgs. n. 59/2010
VISTO il D.M. 564/1992
VISTO il T.U.L.P.S.
VISTA la L. 122/2010
VISTO il D.lgs. n. 147/2012
VISTO il D.P.R. n. 380/2001
VISTA la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.
VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

per i motivi sopra detti,

ORDINA

[redacted]nella persona del legale rappresentante [redacted] e [redacted] l'immediata cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che si esercita in assenza del titolo abilitativo all'interno dell'esercizio commerciale ubicato [redacted]

Il Comando Polizia Locale curerà il rigoroso rispetto dell'esecuzione della presente ordinanza e l'adozione dei consequenziali provvedimenti in caso di accertata inottemperanza della stessa ai sensi della normativa in materia.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso:
- entro 60 giorni dalla notificazione, al tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) ;
- entro 120 giorni dalla notificazione al presidente della repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del d.p.r. 24.11.1971 n. 1199;

DISPONE

La notifica della presente:
- [redacted] già indicato nella parte narrativa del presente provvedimento;

La trasmissione del presente provvedimento:
- al Comando Polizia Locale di Catanzaro;
- al Settore Edilizia Privata SUE e Patrimonio;
- al Settore Pianificazione e Demanio;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Locale Marittimo – Catanzaro Marina;
- all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- alla Camera di Commercio di Catanzaro:

la pubblicazione del presente provvedimento:
- all'Albo Pretorio on-line del Comune e nell'apposita sezione del sito Istituzionale, provvedendo all'oscuramento dei dati personali identificativi degli interessati e degli eventuali dati sensibili.

Il Funzionario E.Q.
Patrizia Cuccunato

Il Dirigente
Dott.ssa Benedetta De Vita

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della legge:

Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali di Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano richiesti legalmente.

Atto firmato all'originale in formato digitale

IL DIRIGENTE

DOTT.SSA BENEDETTA DE VITA